

IVA

Il calcolo del pro rata Iva

di **EVOLUTION**



L'articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972 stabilisce che se un contribuente svolge sia un'attività che dà luogo ad operazioni soggette ad IVA o a queste assimilate, sia un'attività che dà luogo ad operazioni esenti da imposta, lo stesso deve operare la detrazione in base ad una percentuale (pro rata), determinata con i criteri dettati dal successivo articolo 19-bis, da applicare a tutta l'imposta a monte e non soltanto a quella relativa ai beni e servizi ad uso promiscuo.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua le regole per il calcolo del pro rata.

In presenza di attività imponibili e di attività esenti, la detrazione non è disciplinata in base all'utilizzo dei beni e dei servizi acquistati, essendo invece prevista una **percentuale forfettaria di detrazione** che, come già ricordato, è applicata a tutti gli acquisti e non soltanto a quelli utilizzati promiscuamente.

In base all'[articolo 19-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), il *pro rata* si determina in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell'anno (comprendenti sia le operazioni imponibili che le operazioni non soggette ma assimilate ad operazioni imponibili ai fini delle detrazioni, elencate nell'[articolo 19, comma 3, D.P.R. 633/1972](#)) e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo.

In pratica, il *pro rata* è ottenuto arrotondando, all'unità superiore o inferiore, a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi, il risultato del rapporto in cui:

- al numeratore, va indicato l'ammontare delle **operazioni**, effettuate nell'anno, che **danno diritto alla detrazione**;

- al denominatore, va indicato lo stesso ammontare del numeratore, aumentato dell'ammontare delle **operazioni esenti** effettuate nello stesso anno.

La Cassazione con la [sentenza n. 9670/2018](#) ha ribadito il principio secondo cui “*per verificare se una determinata **operazione attiva rientri o meno nell'attività propria di una società**, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti, occorre avere riguardo non già all'attività previamente definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella **effettivamente svolta dall'impresa**, poiché, ai fini dell'imposta, rileva il **volume d'affari del contribuente**, costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi compiute, e, quindi, l'attività in concreto esercitata (Cass. 24 marzo 2017, n. 7654; Cass. 9 marzo 2016, n. 4613; Cass. 14 marzo 2014, n. 5970; Cass. 13 novembre 2013, n. 25475)*”.

Numeratore



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >